

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1835)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1961
(V. Stampato n. 3484)*

d'iniziativa dei deputati REPOSSI e BUCALOSSI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 dicembre 1961*

Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1962 il termine stabilito con la legge 14 marzo 1961, n. 213, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 2 otto-

bre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1962.